X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF COST-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1991

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I) – GIUSTIZIA (II)

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE SILVANO LABRIOLA

INDICE

-
6, 7
· 7
6
6
6
6, 7
7
3
8



La seduta comincia alle 10,45

MARIO FRASSON, Segretario della I Commissione, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Labriola ed altri: Disposizioni in materia di trattamento economico del personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e dell'Avvocatura dello Stato (5889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Labriola, Gargani, Angius, Barbera, Barbieri, Ferrara, Forleo, Pacetti, Strumendo, Tortorella, Balestracci, Bertoli, Cardetti, Chiriano, Ciocci Carlo Alberto, Frasson, Gei, Mazzuconi, Riggio, Soddu, Vecchiarelli, Zampieri, Vairo, Rizzo, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Sinatra e Violante: « Disposizioni in materia di trattamento economico del personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e dell'Avvocatura dello Stato ».

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni V e XI, la prima delle quali ha confermato in data di ieri il parere già reso il 1° agosto scorso.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Vairo, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO VAIRO, Relatore per la II Commissione. L'esperienza applicativa della legge n. 425 del 1984 ha evidenziato, con particolare riferimento all'articolo 4, ed a certe sue interpretazioni, l'emersione di effetti perversi connessi al
meccanismo del cosiddetto « galleggiamento » delle retribuzioni dei magistrati.
Con tale termine si intende il meccanismo di aumento degli stipendi dei magistrati in corrispondenza con le più alte
retribuzioni di magistrati che svolgono
analoghe funzioni. Il suddetto meccanismo è stato essenzialmente determinato
da certe interpretazioni dell'articolo 4
della legge n. 425.

Con la legge n. 265 del 1991 è stata apportata una importante modifica, in modo da evitare qualsiasi forma di interpretazione distorta delle disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 425 del 1984. Peraltro, appare opportuno un ulteriore intervento del legislatore sì da correggere ed integrare quanto previsto dalla legge n. 265, nonché da ribadire la parità di trattamento retributivo tra tutte le magistrature e la non applicabilità ad altri magistrati - di qualsiasi ordine di appartenenza nonché all'interno di ciascun ordine - di trattamenti retributivi più favorevoli che traggano origine da posizioni specifiche e personali.

Per tali ragioni è stata presentata la proposta di legge in discussione che si compone di un unico articolo. Il comma 1 richiama il testo del comma 1 alla disposizione dell'articolo 1 della legge n. 265, sopprimendo però due incisi, il primo dei quali (« fatta salva la parità di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza ») sembra fare salva la possibilità di galleggiamento in base alle disposizioni vigenti nei diversi ordini di appartenenza.

Il secondo inciso (« in settori diversi dalle carriere dirigenziali dall'amministrazione dello Stato o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 ») fa salvo il galleggiamento derivante dalla pregressa appartenenza del magistrato ad amministrazioni pubbliche con migliore retribuzione. Il testo del comma 1 della proposta di legge, sopprimendo i suddetti incisi, pare così potere incidere più efficacemente, senza eccezioni di sorta, sul meccanismo del galleggiamento in riferimento a tutti gli ordini della magistratura. Parrebbe opportuno, per una maggiore chiarezza circa la successione delle leggi nel tempo, predisporre tale comma quale novella del comma 1 della legge n. 265 del 1991.

I commi 2 e 3 riproducono esattamente i corrispondenti commi dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4465. Il comma 2, riguardante la magistratura militare, vieta in particolare la cumulabilità di due benefici: il trascinamento di anzianità, ai fini retributivi, di cui alla legge m. 425 del 1984 e l'allineamento degli stipendi inferiori a quelli di colleghi con pari o minore anzianità di servizio previsto per il personale militare dal decreto-legge n. 681 del 1982.

Il comma 3 vieta il trattamento di maggior favore per il personale militare che, avendo goduto del beneficio sopra ricordato, di cui al decreto-legge n. 681 del 1982, abbia avuto accesso con concorso di primo grado a carriere di magistratura.

Il comma 4 prevede che per il calcolo dell'anzianità di servizio ai fini del trattamento economico dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti deve calcolarsi esclusivamente il pregresso periodo di servizio di dirigente dello Stato o di pubbliche amministrazioni oppure l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal decimo comma dell'articolo 4 della legge n. 425 del 1984. Il suddetto periodo di servizio e la predetta anzianità convenzionale non vengono calcolati ai fini del trattamento economico della qualifica superiore per i consiglieri, viceprocuratori generali della Corte dei conti, nonché per gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, al compimento dell'anzianità di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio.

Sarà necessario apportare una modifica esclusivamente formale, in quanto l'anzianità convenzionale di cinque anni è prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 425 e non dal comma 3, come indicato nella proposta di legge.

I commi 5, 6 e 7 del testo in esame sono uguali ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge n. 265. Il comma 5 riferisce gli aumenti legati all'anzianità nella posizione di provenienza dei magistrati, esclusivamente all'anzianità di servizio effettivamente prestato. Il comma 6, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento, riferisce l'importo dello stipendio di cui all'articolo 5 della legge n. 425 all'anzianità minima richiesta dall'ordinamento di appartenenza o all'effettiva anzianità di servizio: sembra quindi presupporre la provenienza del magistrato da altre amministrazioni o ordinamenti. Il comma 7 fa salvi gli eventuali trattamenti ad personam più favorevoli, da riassorbirsi con la progressione economica di carriera o con i successivi miglioramenti sul trattamento di quiescenza.

Ritengo che l'intera proposta di legge potrebbe essere configurata come intesa a sostituire integralmente l'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265. Preannuncio, pertanto, la presentazione di un emendamento integramente sostitutivo dell'articolo 1 della legge n. 265. Si tratta di una modifica a carattere tecnico-formale che non entra nel merito del provvedimento né modificandolo, né correggendolo, né ampliandolo e che ritengo, pertanto, non necessiti di un ulteriore parere da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Avverto sin da ora che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed

ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, è esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti.

- 2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianità prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
- 3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.
- 4. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio di dirigente dello Stato o di pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma. Tale servizio e anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
- 5. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

- 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984 n. 425, è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio.
- 7. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 5, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

1. 4. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, dopo le parole convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869. aggiungere le seguenti nonché nei confronti del personale della pubblica amministrazione, al quale risulti comunque applicabile il terzo comma dell'articolo 4 del citato decreto-legge.

1. 1.

Barbieri, Pacetti, Recchia, Finocchiaro Fidelbo.

Al comma 3, dopo le parole carriere di magistratura, aggiungere le seguenti o di altre pubbliche amministrazioni.

1. 2.

Barbieri, Pacetti, Recchia, Finocchiaro Fidelbo.

Al comma 4, dopo le parole di nomina governativa aggiungere le seguenti nonché per ogni altro pubblico funzionario di nomina governativa.

1. 3.

Barbieri, Pacetti, Recchia, Finocchiaro Fidelbo.

Concordo con l'onorevole Vairo in merito al fatto che l'emendamento 1.4 ha carattere sistematico e quindi, non comportando variazioni nella spesa, non richiede un parere della Commissione bilancio.

ALFREDO PAZZAGLIA. Diminuisce la spesa.

PRESIDENTE. Se così fosse, ma non lo credo, dovremmo chiedere il parere alla Commissione bilancio.

Gli altri emendamenti presentati, a differenza di quello preannunciato dal relatore, comportano una variazione nella spesa. Pertanto, tuzioristicamente saranno inviati alla Commissione bilancio per il prescritto parere. Ne consegue che se al momento del voto i colleghi insisteranno nel mantenimento di tali emendamenti dovremo attendere il parere.

GIOVANNI FERRARA. Non essendo firmatario di alcuno degli emendamenti presentati, sono in grado di valutarli con distacco. Ho l'impressione (valuterà poi la Presidenza la congruità di quanto sto per dire) che tali emendamenti non debbano essere inviati alla Commissione bilancio per il parere poiché, in caso di approvazione, comporterebbero una diminuzione dell'onere finanziario. Conseguentemente, a mio avviso, la V Commissione non dovrebbe essere interessata della questione, a norma di regolamento. Al presidente il compito di valutare se quanto sostengo sia conforme – come penso – al regolamento.

PRESIDENTE. Per ora ci limitiamo a trasmettere i tre emendamenti alla Commissione bilancio.

GIOVANNI FERRARA. Ritengo che non si debba inviarli alla Commissione bilancio perché non comportano oneri finanziari.

PRESIDENTE. Ho ascoltato quanto da lei affermato con il rispetto dovuto alla sua persona ed al suo livello professionale, ma in molti altri casi abbiamo ascoltato il parere della Commissione bilancio quando un emendamento comportava in qualche modo una variazione nella spesa. Dico questo perché non vorrei che il nostro procedimento fosse censurato per non aver seguito una procedura lineare. Tenendo conto, inoltre, del

fatto che ci troviamo alle soglie della sessione di bilancio e che la V Commissione ha revocato tutti i pareri (ha infatti anche espresso nuovamente ridato il parere sul provvedimento in discussione). Oltre tutto, onorevole Ferrara, non inviare gli emendamenti alla Commissione bilancio sarebbe contraddittorio considerando che, se fosse accettata la sua tesi comportando il provvedimento una diminuzione di spesa sul provvedimento in esame, non avrebbe mai dovuto essere espresso il parere da parte della Commissione bilancio.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Si tratta di una questione già posta in altre occasioni.

PRESIDENTE. Che è stata risolta in senso negativo rispetto alle vostre posizioni poiché la Presidenza della Camera ha previsto, assegnandoci il provvedimento, il parere della Commissione bilancio. Ne consegue che ci troviamo in qualche modo vincolati a trasmettere alla V Commissione anche gli emendamenti che si trovano nella medesima situazione del provvedimento. Quando affronteremo la votazione, i colleghi valuteranno l'opportunità di mantenerli o meno.

GIOVANNI FERRARA. Ricordando la posizione assunta in quella occasione, per coerenza, essendo pienamente convinto della tesi esposta poco fa, ho ritenuto di dover riproporre questa interpretazione delle norme regolamentari.

ADRIANO CIAFFI, Relatore f.f. per la I Commissione. La proposta di legge in discussione prende spunto da un precedente provvedimento la cui iniziativa partì proprio dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia. Lo scopo è quello di rendere orizzontalmente equo ed onnicomprensivo il provvedimento. Le norme ricordate dall'onorevole Vairo raggiungono questo fine e l'obiettivo politico e ordinamentale che ci eravamo prefissi. Pertanto, salvo si tratti di perfezionamenti a carattere tecnico, invito i colleghi a non formalizzare emendamenti, al fine di non

x legislatura — comm. riunite (aff. cost.-giustizia) — seduta del 21 novembre 1991

ritardare o compromettere l'approvazione di un testo urgente e necessario mantenendo i riferimenti che ci eravamo prefissi, sia pure con qualche aggiustamento o ai soggetti che si trovano nella medesima condizione. Sono, pertanto, favorevole all'approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Pertanto, gli emendamenti saranno inviati alla Commissione bilancio, ed alla Commissione lavoro per quanto di sua competenza.

SILVIA BARBIERI. Signor presidente, nel concordare con le relazioni svolte da entrambi i relatori, ricordo che la proposta di legge in discussione, presentata da un ampio numero di deputati appartenenti a diversi gruppi, è il frutto di una esigenza di coerenza e di uniformità nel trattamento degli appartenenti ai diversi ordini di magistrature.

Gli emendamenti presentati dal nostro gruppo si propongono, inoltre, di eliminare residue frange di trattamenti privilegiati nell'ambito dell'impiego pubblico. Tuttavia, considerato che l'urgenza di intervenire prevale sulla preoccupazione espressa negli emendamenti, li ritiriamo, salva la possibilità di una successiva iniziativa legislativa.

Raccomandando, dunque, alle Commissioni riunite una rapida approvazione del provvedimento, ci dichiariamo anche favorevoli all'emendamento presentato dal relatore Vairo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Sarebbe stato preferibile ampliare la portata del progetto di legge anche ad altre categorie che godono trattamenti privilegiati. Tuttavia, considerata l'urgenza di completare almeno la disciplina dettata con la legge n. 265 del 1991, manifesto l'assenso del gruppo del MSI-destra nazionale alla proposta di legge in discussione e all'emendamento sostitutivo illustrato dal relatore Vairo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo aderisce all'orientamento manifestato dalle Commissioni riunite, precisando che la proposta di legge è idonea a chiarire qualche lacuna riscontrata nel testo della legge n. 265 del 1991.

Segnalo il contenuto innovativo della disposizione di cui al comma 4, che estende la normativa ai consiglieri di Stato ed a quelli della Corte dei conti, dichiaro che il Governo non ha difficoltà ad accogliere l'emendamento del relatore Vairo, mentre sarebbe stato contrario agli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

- 1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, è esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti.
- 2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianità prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
- 3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.
- 4. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusiva-

x legislatura — comm. riunite (aff. cost.-giustizia) — seduta del 21 novembre 1991

mente il periodo di servizio di dirigente dello Stato o di pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dallo stesso comma. Tale servizio e anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

- 5. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi, l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.
- 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio.
- 7. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 5, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

A tale articolo sono stati presentati gli emendamenti di cui ho in precedenza dato lettura.

Ricordo che gli emendamenti Barbieri ed altri 1.1, 1.2 e 1.3 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del relatore per la II Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo unico, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, si procederà direttamente alla votazione nominale della proposta di legge.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5889, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Poiché le Commissioni non sono in numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, sospendo la seduta. Faccio presente che la votazione finale non potrà essere rinviata di un'ora a causa della concomitante seduta dell'Assemblea e quindi la seduta riprenderà alle 16.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere di nuovo alla votazione per appello nominale della proposta di legge n. 5889.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5889, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Poiché le Commissioni non sono in numero legale per deliberare, rinvio la votazione finale della proposta di legge ad altra seduta, che sarà fissata d'intesa con il presidente della II Commissione.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 12 dicembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO